COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 MAGGIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione*):

BADALONI MARIA: Conferimento di posti di ruolo di insegnante elementare vacanti per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1956-57. (1910) . . 675

PRESIDENTE 675, 677, 678, 679
GOTELLI ANGELA, *Relatore* 676, 677
LOZZA 677, 678, 679
ERMINI 677
BADALONI MARIA 677
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 677
TITOMANLIO VITTORIA 677, 678, 679

DIECIDUE ed altri: Provvidenze a favore dell'Opera di Santa Croce in Firenze. (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1130-*B*) 679

PRESIDENTE 679
DIECIDUE, *Relatore* 679

Senatori ROFFI ed altri: Concessione di un contributo straordinario al Comitato per le onoranze a Biagio Rossetti. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2127) 680

PRESIDENTE 680, 681
LOZZA, *Relatore* 680
FABRIANI 680, 681
ERMINI 681
NATTA 681

RESTA ed altri: Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali. (2133) . . 682

PRESIDENTE 682, 684, 686, 687, 688, 689, 690, 691
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691

PAG.

ROMANATO, *Relatore* . . . 682, 684, 685, 688, 690, 691
FRANCESCHINI FRANCESCO. . . 682, 683, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691
LOZZA 682, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 690
MALAGUGINI 683, 684
PITZALIS 683, 686, 690, 691
DE LAURO MATERA ANNA . . 685, 690, 691
MARANGONI 685
SORGI 685, 686
ERMINI 686
TITOMANLIO VITTORIA 688

La seduta comincia alle 17.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri: Conferimento di posti di ruolo di insegnante elementare vacanti per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1956-57. (1910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Badaloni Maria, Buzzi, Titomanlio Vittoria, Savio Emanuela, Franceschino Francesco, D'Este Ida, Perdonà e Gotelli Angela, concernente il conferimento dei posti di ruolo di insegnante elementare, vacanti per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1956-57.

La onorevole Angela Gotelli ha facoltà di riferire sulla proposta di legge.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. La proposta di legge, di iniziativa della onorevole Badaloni ed altri, a me pare tenda allo stesso fine per il quale noi abbiamo già approvato qui altri due analoghi provvedimenti in questi ultimi tempi; essa mira cioè a dare maggior sicurezza e stabilità al più grande numero di insegnanti, quando questi abbiano i meriti per aspirarvi. E ciò non solo per un particolare riguardo verso questo personale ma anche perché siamo convinti che la stabilità, la sicurezza e la continuità didattica costituiscono beneficî per tutti.

In questo caso ci troviamo di fronte a personale delle scuole elementari e a particolari categorie di insegnanti i quali, avendo partecipato a concorsi speciali, avendo notevoli titoli e avendo riportato punteggio altissimo, non hanno potuto entrare nei ruoli per insufficienza dei posti.

Ora, non si innova nulla, per quanto riguarda assegnazione di posti, trasferimenti o altro, in ordine alla comune assegnazione. Si tiene conto soltanto di quel complesso di posti che si rendono vacanti in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, vale a dire all'esodo volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato. Và da sé che se poi con decreto del Presidente della Repubblica l'esodo previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53 è stato prorogato di due anni, al marzo 1958, sarebbe assurdo limitare la portata del provvedimento in esame al 1956; ciò perché non solo si verrebbe a creare una sperequazione fra coloro che usufruiscono di questa legge e gli altri, ma perché potrebbe avvenire che molti i quali avrebbero chiesto l'esodo volontario, essendosi verificata questa possibilità di continuare ancora per due anni nel servizio attivo, evidentemente lo rimanderebbero, e quindi il numero dei posti se ci limitassimo al 1956 sarebbe assolutamente ridotto.

Quindi, io, nell'esaminare i varî articoli di questa legge vedrei di fare in modo da ovviare a tale pericolo.

Dicevo prima che lo stesso spirito per il quale abbiamo varie volte legiferato, in modo da dare tranquillità nel mondo didattico a varie categorie di insegnanti, si impone anche in questo caso. I posti che si rendono vacanti per lo sfollamento volontario si propone che siano attribuiti a tre categorie, tutte vincitrici in certo senso di un qualche concorso. Naturalmente, per fare questo, bisogna derogare ad un articolo della legge 27 febbraio 1955, n. 53 e successive modificazioni. Questa legge, infatti, impedirebbe che mediante concorso oppure per l'appartenenza a ruoli transitori pur essendo in possesso di titoli, si assegnassero i posti resi vacanti per lo sfollamento volontario. Di concorsi per insegnanti in questi ultimi anni ce ne sono stati moltissimi, come è noto, e tutti hanno lasciato un gruppo di insegnanti in un certo senso delusi e impazienti: delusi inquantoché il punteggio alto conseguito faceva loro sperare di ottenere un posto che poi non hanno avuto; impazienti se si tratta di graduatoria il cui esaurimento è molto lento.

Questo fatto poi si rende particolarmente esasperante quando si tratta di grandi città, come ad esempio Roma, dove la soppressione dei ruoli transitori e l'assorbimento degli insegnanti dei ruoli transitori elementari, sono stati frustrati dal fatto che trasferimenti da altre provincie hanno mano a mano coperto i posti che avrebbero dovuto essere, invece, riservati agli insegnanti di ruolo normale, in modo che si è reso irrisorio il loro diritto di essere assorbiti.

Ciò premesso, dirò che il contenuto della proposta di legge in esame è molto semplice. Si propone cioè che, lasciando impregiudicato tutto quello che riguarda altri trasferimenti e l'assorbimento in ruolo, i soli posti resi disponibili dall'esodo volontario in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, prorogata poi con successivo decreto presidenziale, del marzo 1956, al 1958, vengano occupati da tre sole categorie di insegnanti elementari che sono in possesso di condizioni particolari. Vale a dire, prima categoria: i maestri che per la soppressione dei ruoli transitori avrebbero dovuto essere assorbiti nei ruoli ordinari; cioè quelli che in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, poi rettificato con legge 24 dicembre 1954, n. 1634 e poi ancora con legge 9 agosto 1954, n. 658, per la soppressione dei ruoli transitori avrebbero dovuto essere assorbiti nel ruolo ordinario. Un secondo gruppo è quello dei maestri già inclusi in graduatoria valida per l'assunzione ad esaurimento, il cui esaurimento però è molto lento e quindi determina uno stato di disagio in questo gruppo. Il terzo gruppo, infine, è costituito dai maestri in soprannumero, vale a dire da quegli elementi considerati dalla legge 27 novembre 1954, n. 1170, che prevede, nella proporzione fissata nell'articolo 7, che questi maestri in soprannumero siano gradualmente assorbiti nella graduatoria normale, mentre altri insegnanti di questa

graduatoria entreranno mano a mano nel soprannumero.

Il provvedimento stabilisce poi che anche i posti lasciati liberi dal personale femminile, anche non coniugato, che usufruisce della stessa legge per l'esodo volontario, 27 febbraio 1955, n. 53, vengano assorbiti. Ed è, questo, un primo punto. Tre categorie di insegnanti i quali, anche se non hanno finora potuto ottenere un posto hanno però fruito di concorsi particolari e si sono piazzati con il loro punteggio e con i loro titoli in una posizione che dà loro diritto di entrare in un posto stabile.

L'articolo 2, si occupa in modo particolare della situazione relativa ai trasferimenti nei capoluoghi di provincia. Il fenomeno si è verificato in modo più acuto per la provincia di Roma, ma anche per altre grandi città: la copertura dei posti per trasferimento ha reso irrisorio il diritto di entrare dai ruoli transitori in quelli normali. Pertanto si propone che avvenga prima un trasferimento nell'ambito della stessa provincia, senza cioè che dei posti possano usufruire quelli che provengono da altre provincie. Vale a dire, in un primo momento si verifica il trasferimento dai comuni al capoluogo di provincia. I posti che vengono così resi vacanti, quelli che non siano nel capoluogo di provincia, vengono assorbiti dal numero dei volontari. Questo per impedire che in grandi città, la copertura renda a lungo andare veramente insignificante, veramente irrisorio il diritto di accedere al capoluogo. Ora, siccome tutti gli altri trasferimenti seguono la comune ordinanza ministeriale, e noi ci limitiamo al solo caso dei posti che si redano vacanti per l'esodo volontario, nessuno viene defraudato di un diritto. Solo i posti resi vacanti per l'esodo volontario seguono questa particolare procedura che dovrebbe contribuire a sodisfare esigenze che finiscono per creare situazioni veramente penose.

L'articolo 3 della proposta di legge stabilisce poi che mano a mano che alcuni della graduatoria in soprannumero passano nel ruolo ordinario, sono sostituiti da altri idonei nella graduatoria stessa. Quindi, ecco lo scorrimento, naturalmente previsto, che consente che attraverso una selezione razionale, seria, coscienziosa, senza complicare le cose con altri concorsi, senza determinare altre attese e altre inquietudini, un numero notevole di insegnanti elementari benemeriti e vagliati, trovino la loro sistemazione, con vantaggio loro personale e con beneficio di tutta la scuola. Ci auguriamo quindi che la proposta di legge sottoposta all'esame di questa commissione possa godere di una completa e rapida approvazione onde sia possibile procedere alla sua altrettanto rapida applicazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Pur comprendendo che questa proposta di legge viene a dare una sistemazione non vasta e non profonda a tutta la questione, noi siamo ad essa favorevoli, perché un certo aiuto e un certo avviamento essa porta alla soluzione del problema. Noi, per nostra iniziativa, abbiamo presentato una proposta, che è stata assegnata alla nostra Commissione, che si occupa di coloro i quali sono nella graduatoria riferita alla norma dell'articolo 1 della legge 9 maggio 1950, n. 281, e non riescono, come ben diceva poc'anzi l'onorevole relatrice, ad avere una sistemazione. La sistemazione di tutti questi insegnanti la vediamo oltre il numero stabilito dalla legge stessa. Quando qui verrà in discussione quella proposta discuteremo a fondo tutto il problema per ricercare una soluzione generale. Per ora siamo favorevoli anche alla lettera *b*) dell'articolo 1 della proposta di legge in esame e siamo pienamente d'accordo sugli altri articoli auspicando che la legge sia approvata al più presto.

ERMINI. Quale è, più o meno, la misura di questo sfollamento? Si tratta di un numero di posti notevole?

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Il numero credo sia difficile prevederlo per via della proroga che contempla il biennio che inizia.

BADALONI MARIA. Si sa però che parecchi erano quelli che aspettavano il 1° luglio 1956 per andare in pensione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Al primo comma dell'articolo sono stati presentati due emendamenti, uno dell'onorevole Badaloni Maria e uno della onorevole Titomanlio Vittoria.

TITOMANLIO VITTORIA. Accetto senz'altro l'emendamento della onorevole Badaloni, ritirando il mio.

PRESIDENTE. L'emendamento della onorevole Badaloni propone di aggiungere, nel primo comma dell'articolo 1, dopo le parole « dalla medesima legge » le altre « entro il termine fissato dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 ».

Se non vi sono osservazioni pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 così emendato:

« A modifica di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, i posti di insegnante elementare che si rendano vacanti per effetto dell'esodo volontario previsto dalla medesima legge entro il termine fissato dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sono conferiti, ai sensi e secondo le modalità della presente legge, nell'ordine »:

(*È approvato*).

Pongo in votazione le lettere *a*), *b*), *c*), dell'articolo 1 della proposta di legge, alle quali non sono stati presentati emendamenti:

« *a*) ai maestri in attesa dell'assunzione nel ruolo normale per effetto del combinato disposto del secondo comma aggiunto dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1634, all'articolo 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 658;

b) ai maestri inclusi in graduatoria valida fino all'esaurimento (idonei con sette decimi nelle prove di esame), e in attesa di nomina, ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 281;

c) ai maestri del ruolo in soprannumero da immettere nel ruolo normale ai sensi del primo comma dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170 ».

(*Sono approvate*).

Passiamo all'ultimo comma:

« Allo stesso fine e con le stesse modalità sarà utilizzato altresì il contingente dei posti lasciati vacanti dal personale insegnante femminile di ruolo, anche non coniugato, al quale viene estesa la facoltà di chiedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 1, comma 1°, della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53 ».

La onorevole Badaloni Maria propone la soppressione delle parole. « entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

TITOMANLIO VITTORIA. Se gli onorevoli colleghi non hanno difficoltà, vorrei che si ripetesse qui la stessa dizione accettata poc'anzi per il primo comma dell'articolo: « entro il termine fissato dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 ».

LOZZA. Potremmo anche dire: « e successive proroghe ».

PRESIDENTE. Leggo l'ultimo comma dell'articolo 1 della proposta con l'emendamento della onorevole Titomanlio. Se non vi sono altre osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione:

« Allo stesso fine e con le stesse modalità sarà utilizzato altresì il contingente dei posti lasciati vacanti dal personale insegnante femminile di ruolo, anche non coniugato, al quale viene estesa la facoltà di chiedere, entro il termine fissato dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 1, comma 1°, della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53 ».

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 2 della proposta di legge. Vi è un emendamento della onorevole Badaloni Maria, che propone di aggiungere alla fine dell'articolo 2 le parole « e successive modificazioni ».

Pongo in votazione l'articolo 2 della proposta di legge con la modifica presentata dalla onorevole Badaloni:

« In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con modificazioni con legge 21 giugno 1951, n. 550, i posti che si rendano disponibili nel capoluogo di provincia per effetto dell'esodo volontario, sono destinati ai trasferimenti degli insegnanti di ruolo della stessa provincia. L'assegnazione della sede viene fatta sulla base di graduatorie di merito per sede, compilate secondo i criteri fissati dal Ministero della pubblica istruzione per l'attuazione del movimento annuale ordinario e dopo che il medesimo movimento sia stato ultimato.

I posti che si rendano disponibili per effetto del movimento previsto dal precedente comma nei comuni diversi da quello del capoluogo di provincia vanno aggiunti agli altri della stessa provincia resisi vacanti negli stessi comuni in applicazione della suddetta legge 27 febbraio 1955, n. 53, al fine del conferimento di essi ai maestri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente articolo 1.

Nulla è innovato circa l'assegnazione dei posti che si rendano vacanti in ruolo normale per motivi diversi da quello previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni ».

(*È approvato*).

All'articolo 3 della proposta di legge vi sono due emendamenti, della onorevole Badaloni e della onorevole Titomanlio.

TITOMANLIO VITTORIA. Io mantengo il mio emendamento, ma, qualora gli onorevoli colleghi non siano d'accordo, accetto l'emendamento della onorevole Badaloni che sostituisce le prime parole dell'articolo con le seguenti: « I posti che all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 » proponendo di aggere anche l'anno scolastico « 1958-59 ».

PRESIDENTE. Ma lei onorevole Titomanlio ha presentato un articolo sostitutivo. Lo mantiene ?

TITOMANLIO VITTORIA. Io ho posto un'alternativa. Siccome ci sono delle difficoltà, che sono affiorate ad un certo momento; alcune di queste difficoltà logicamente verrebbero fuori anche nella discussione del mio emendamento. Se quindi per brevità vogliamo passare alla proposta subordinata, sono d'accordo, facciamolo senz'altro.

LOZZA. Anch'io sono d'accordo su questo punto. Tanto più che spero che l'avvenire ci aiuti a risolvere il problema in generale.

TITOMANLIO VITTORIA. L'aggiunta dell'anno « 1958-59 » mi sembra opportuna per un motivo anche di ordine scolastico; siccome l'anno scolastico comincia il 1° ottobre, la norma diverrebbe applicabile con il 1° ottobre 1958-59, e quindi avremmo tre anni, praticamente, e pertanto qualche beneficio potrebbe essere considerato possibile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della onorevole Titomanlio che propone di aggiungere a quello della onorevole Badaloni le parole: « 1958-59 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Badaloni al primo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3, con gli emendamenti ora approvati e, se nessuno chiede di parlare, e non essendovi altri emendamenti, lo pongo in votazione:

« I posti che all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59 risultino vacanti nel ruolo in soprannumero a causa dell'immissione nel ruolo normale dei maestri dello stesso ruolo in soprannumero, ai sensi del primo comma dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, o per qualsiasi motivo, sono conferiti secondo l'ordine di merito e nel limite delle percentuali stabilite, per ciascun tipo di concorso riservato, dai numeri 1°) e 2°) dell'articolo 7 della medesima legge, ai maestri non di ruolo che abbiano conseguito l'idoneità in tali concorsi riservati, riportando una votazione complessiva non inferiore a 105/175.

Qualora i posti da conferire, secondo graduatoria, agli idonei del concorso rivervato per titoli di cui al n. 1°) del citato articolo 7, non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili sono portati in aumento a quelli da conferire, secondo graduatoria, agli idonei del concorso riservato per titoli ed esami di cui al n. 2°) dello stesso articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e viceversa ».

(*È approvato*).

Naturalmente anche il titolo della proposta di legge verrà modificato in conseguenza degli emendamenti approvati.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Diecidue ed altri: Provvidenze a favore dell'Opera di Santa Croce in Firenze. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Diecidue, Segni, Targetti, Franceschini Francesco, Gotelli Angela, Colitto, Togni, Vedovato, Foresi, Cappugi, Galati, Macrelli, Pitzalis, Pieraccini, Negrari, Baccelli, Biagioni, Melloni, Chiaramello, Andreotti, Galli, La Malfa, Pacati, Lombardi Riccardo, Valsecchi, Bucciarelli Ducci, Marzano, D'Ambrosio, Rosati, Lozza, Natta, Marchionni Zanchi Renata, Buzzi, Vischia, Perdonà, Dal Canton Maria Pia, Savio Emanuela, Romanato, Badaloni Maria, Cottone, Titomanlio Vittoria, Nicosia, Ebner, Fabriani, D'Este Ida, Trabucchi, Resta, Cavallotti, Gui, Della Seta, Sorgi, Dugoni, De Martino Francesco, De Lauro Matera Anna, Brusasca, Zamponi, concernente provvidenze a favore dell'Opera Santa Croce in Firenze.

Si tratta di una proposta di legge già approvata dalla nostra Commissione e modificat dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) del Senato della Repubblica. L'onorevole Diecidue, relatore, ha la parola.

DIECIDUE, *Relatore*. Non essendovi alcuna sostanziale modifica, propongo senz'altro la approvazione del testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo alle modifiche approvate dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti, do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato:

« Alla copertura della quota di lire 50 milioni a carico dell'esercizio 1955-56 si farà fronte mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Roffi ed altri: Concessione di un contributo straordinario al Comitato per le onoranze a Biagio Rossetti. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Roffi, Bardellini, Canonica, Ciasca, Spallicci e Zanotti Bianco, concernente la concessione di un contributo straordinario al Comitato per le onoranze a Biagio Rossetti, già approvata dalla competente Commissione del Senato.

L'onorevole Lozza ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LOZZA, *Relatore*. La proposta di legge prevede la concessione di un contributo di 25 milioni al Comitato per le onoranze a Biagio Rossetti. Essa è stata presentata dai senatori Roffi, Bardellini ed altri ed ha avuto il suffragio della Commissione dell'istruzione e belle arti del Senato.

Col provvedimento si concede una somma esigua ad un comitato che deve stabilire le onoranze a Biagio Rossetti. Vi è interessata particolarmente la città di Ferrara. La richiesta è urgente per l'uso che si deve fare del denaro e per le condizioni delle celebrazioni. Per questo ne raccomando l'accoglimento senz'altro, tanto più che, al secondo articolo della proposta di legge è stabilito che la spesa deve essere iscritta nel bilancio del Tesoro e non in quello dell'istruzione pubblica. Siccome il Senato ha dato il suffragio completo e concreto, penso che anche la nostra Commissione debba a sua volta darlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FABRIANI. Dopo avere approvato la legge proposta dall'onorevole Diecidue, in cui si concedono 250 milioni per restauri necessari ad opere d'arte, non mi sento di approvare con la stessa facilità una proposta di legge dove si propone la concessione di un contributo, per quanto modesto, ad un comitato di onoranze. Non vorrei cioè che con questa proposta di legge, che porta i nomi di diversi senatori, da Roffi a Zanotti Bianco, fra i quali anche uno della mia parte politica, il senatore Ciasca, anche pochi milioni andassero in fumo anziché risolversi in opere di restauro, come i 250 milioni stanziati per l'Opera di Santa Croce in Firenze.

Vedo che ricorre qui una vera e propria abitudine, che per altro sarebbe bene interrompere e che è quella di queste città che anche avendo grandi e forti possibilità finanziarie, per manifestazioni o attività reclamistica o turistica, vengono a prendersi soldi dallo Stato per delle manifestazioni puramente esteriori e non già per opere che abbiano una vera e reale consistenza e siano destinate veramente a migliorare il decoro cittadino.

So che, tra le altre cose, in queste onoranze ferraresi cui si riferisce la proposta di legge del senatore Roffi, si prevede uno spettacolo imperniato sulla rappresentazione di un lavoro di Thomas Mann, che dovrebbe essere una celebrazione del Savonarola. Immaginate che sorta di confusione ne verrebbe fuori: si tratta di un'esaltazione che poi, invece, finisce in un insulto! Infatti è questa un'opera giovanile dell'autore, nella quale dopo due atti coi quali si dipinge veramente in forma poderosa la figura del Savonarola, alla fine del terzo atto questo personaggio appare come un povero uomo, poverissimo, in antagonismo con Lorenzo De' Medici per una donna, amante del Savonarola, rapita da Lorenzo De' Medici. Oltre a ciò nelle celebrazioni è prevista anche la pubblicazione di una novella boccaccesca delle più sconce.

Ora io sono d'accordo perché si onori la figura del Rossetti, ma non in questo modo! Si diano i 25 milioni di contributo, ma allo stesso scopo previsto dalla proposta di legge dell'onorevole Diecidue e precisamente per il restauro di monumenti di cui Ferrara ha tanto bisogno. C'è la chiesa di San Cristoforo, opera del Rossetti, che è in condizioni pietose! Questo denaro vada a celebrazione di Biagio Rossetti restaurando le sue opere. Vi è il tetto del tempo di San Cristoforo, cosiddetto della Certosa, dove si è finora restaurata soltanto l'abside mentre la crocera, che ha pure tanto

bisogno di restauro. E poi c'è anche la famosa Candeliera del Palazzo dei diamanti che ha del Rossetti sia pure solo l'affresco di un Sebastianio con concezione veramente michelangiolesca.

Quindi la mia proposta è questa: poiché le manifestazioni programmate non sono davvero consone al decoro artistico di Ferrara e poiché sono dirette alla glorificazione di questo illustre architetto del nostro Rinascimento, facciamo in maniera che il nostro contributo venga dato per la pubblicazione, sia pure parziale, delle opere del Rossetti e per il restauro di alcune di esse esistenti in Ferrara.

ERMINI. Io, sono pienamente favorevole a concedere i 25 milioni per la celebrazione di una persona di cultura che ha onorato l'arte! Il solo dubbio che mi viene è quello relativo alla destinazione di questi 25 milioni. Non so se l'onorevole relatore è in grado di darci ulteriori spiegazioni sul modo in cui questo denaro verrà usato. Io penso che a Ferrara il comitato appositamente costituitosi abbia disposto degnamente queste onoranze in modo che siano destinate a portare un qualche risultato utile. Certamente l'idea del restauro di opere del Rossetti a me sembra buona.

LOZZA, *Relatore*. Io pensavo che il calendario delle celebrazioni fosse conosciuto. Si tratta di una serie di conferenze, di convegni, di rappresentazioni, di pubblicazioni di parte delle opere di Biagio Rossetti. Ora, la città di Ferrara ha fatto sempre bene in questo campo. Se vogliamo estendere il compito del comitato certamente non bastano 25 milioni ma ne occorrerebbero molti di più. Questo è un semplice contributo, che si aggiunge a quello del comune, e agli altri della camera di commercio e dei varî enti cittadini. Penso che se si dovesse eseguire il programma indicato dall'onorevole Fabriani, il contributo dello Stato dovrebbe essere molto più elevato. Capisco che noi abbiamo il diritto di controllare come vengono spesi questi denari. In realtà abbiamo sempre chiesto al Ministero di dar prova di molta cautela in casi del genere, ma non abbiamo mai visto poi una relativa relazione di spesa. In genere ci siamo limitati a raccomandare che il denaro venisse speso bene senza fissare limitazioni e non credo che si debba fare in modo diverso questa volta.

A tranquillizzare la Commissione sta il fatto che questa proposta di legge è stata approvata già all'unanimità dal Senato e che la città di Ferrara ha sempre dimostrato in passato molta serietà e buon gusto nelle manifestazioni ivi organizzate.

PRESIDENTE. L'onorevole Fabriani mi ha fatto pervenire il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1: « da destinarsi ai restauri del tempio di San Cristoforo, detto Certosa, della Candeliera del Palazzo dei Diamanti, dell'abside del Duomo di Ferrara, nonché alla pubblicazione di una monografia illustrativa della vita e delle opere dell'illustre architetto ferrarese ».

Ho tuttavia la personale impressione che con 25 milioni tutto questo non si riesce a fare!

NATTA. Mi sembra giusta la preoccupazione manifestata dall'onorevole Lozza e condivisa, mi pare, dall'onorevole Presidente, e credo che approvando l'emendamento Fabriani, finiremo coll'impedire quello che il comitato si proponeva di realizzare e gli affideremo un compito che esso non potrà certamente assolvere. Qui si tratta della celebrazione di un grande architetto e non già del restauro delle sue opere, e nemmeno, io penso, della pubblicazione integrale di esse. Il comitato infatti si proponeva di pubblicare qualche cosa; se deve affrontare la pubblicazione delle opere tutte io credo che il compito ed anche lo scopo della legge al nostro esame mutino completamente. Ora, pur rendendoci conto delle giuste considerazioni portate, credo che noi potremmo approvare il provvedimento senza modificazioni suggerendo nel contempo al comitato di seguire, nei limiti del possibile l'indirizzo contenuto nell'emendamento del collega Fabriani.

FABRIANI. Io insisto sul mio emendamento anche perché una Commissione di ferraresi è intervenuta appunto per indurre a pensare a queste opere d'arte bisognose di restauri urgenti per i quali sarebbero sufficienti tre milioni per il primo esercizio finanziario. Quindi, in fondo, questi restauri non inciderebbero gran ché, e sono fondamentali. Per le celebrazioni poi, se il comitato pensa di fare una pubblicazione che illumini l'opera di questo emerito architetto, io credo che potrebbe limitarla un pochino, cioè farla illustrativa soltanto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Fabriani.

(*È approvato*).

Passiamo quindi all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti porrò successivamente in votazione con la modifica testé approvata all'articolo 1.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 25.000.000 a favore del Comitato per le onoranze a Biagio Rossetti da destinarsi ai restauri del tempio di San Cristoforo, detto Certosa, della « Candeliera » del Palazzo dei Diamanti e dell'abside del Duomo di Ferrara, nonché alla pubblicazione di una monografia illustrativa della vita e delle opere dell'illustre architetto ferrarese.

(*È approvato*).

ART. 2.

La spesa relativa sarà imputata al capitolo n. 531 del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1955-56.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Resta ed altri: Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali. (2133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Resta, Caccuri, De Capua, Cappugi, Lozza, Malagugini, Secreto, De Lauro Matera Anna, Sciorilli-Borrelli, Natta, Marangone Vitorio e Gaudioso, concernente la stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la proposta di legge è già stata da noi esaminata e ne è stata esaurita la discussione generale fin dal 20 gennaio scorso. Avevamo anche discusso l'articolo 1. Però ci eravamo riservati allora di esaminare gli emendamenti. Ora, all'articolo 1 ci sono emendamenti presentati dagli onorevoli Franceschini Francesco, Fabriani, De Lauro Matera Anna, Scalia.

All'articolo 1, l'onorevole Fabriani aveva proposto di sostituire alla parola « buono » quella di « valente ». Se non ci sono colleghi che chiedono la parola metterei in votazione senz'altro la proposta emendativa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'accoglimento della qualifica di « valente » come dall'emendamento dell'onorevole Fabriani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Fabriani che dice:

« *Sostituire all'articolo 1, primo comma, dopo le parole*: una qualifica non inferiore a, *la parola*: valente, *alla parola*: buono ».

(*È approvato*).

ROMANATO, *Relatore*. Allo stesso articolo 1 della proposta di legge vi sono poi due emendamenti dell'onorevole Franceschini. Il primo riguarda il primo comma dello stesso articolo e propone la soppressione della parola « che » alla quarta riga del testo tra le parole « professionale » e « in possesso... » e l'inclusione della stessa parola « che » alla sesta riga; il secondo propone la soppressione delle parole « dell'articolo tre... » alla settima riga dello stesso articolo.

Poi sempre l'onorevole Franceschini propone che, invece di parlare di « stabilità nell'incarico », si dica « stabilità nell'insegnamento ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Infatti, per quelli che hanno avuto l'incarico sta bene, ma vi sono quelli che hanno insegnato per tanti mesi e di cui non si può dire che sono confermati nell'incarico ma nell'insegnamento.

LOZZA. Non solo, ma, a sostegno di ciò, si può dire che noi miriamo alla stabilizzazione nella cattedra.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni porrò in votazione il primo comma dell'articolo così emendato:

ART. 1.

« Gli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, in possesso del titolo di abilitazione relativa all'insegnamento impartito che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1955-56, un incarico ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 160, o che, comunque, in detto anno abbiano prestato 7 mesi di servizio, conseguono la stabilità nell'insegnamento stesso ove riportino, in detto anno, una qualifica non inferiore a "valente" ».

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 1 della proposta di legge.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Al secondo comma c'è un emendamento dell'onorevole De Lauro Matera Anna al quale mi associo: dopo le parole « stabilità nell'incarico » (la parola « incarico » è sostituita anche qui dalla parola « insegnamento » per analogia con l'emendamento già approvato per il primo comma dell'articolo), sostituire il resto del comma con le parole: « si trovino nella condizione di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

Si tratta qui di insegnanti non abilitati ma che hanno virtualmente l'abilitazione in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e sono numerosi. Ora, costoro naturalmente pur non avendo l'abilitazione hanno ricevuto un incarico per l'anno scolastico 1955-1956 e, prima ancora di questo incarico, affidamenti didattici tali da renderli idonei a poter ottenere la stabilità. Perché, come tutti ricorderanno, per fruire dell'articolo 7 della legge citata si doveva avere un quinquennio di affidamenti didattici nel decennio precedente. Ora, noi diremmo di riservare agli insegnanti non ancora forniti di abilitazione ma virtualmente abilitati, e per esserlo debbono avere cinque anni, più uno di incarico, la facoltà di fruire del provvedimento.

L'onorevole Malagugini dovrebbe essere ben lieto di questo perché l'emendamento offre maggiori garanzie di quanto non ne offrono le precedenti disposizioni. È un emendamento questo limitativo perché, riservandosi a coloro che *ope legis* fruivano dell'articolo 7, la garanzia è già nel fatto dei 5 anni di insegnamento più l'incarico per il 1955-56. Successivamente del resto, costoro, se saranno negati alla abilitazione come titolo, in base alla predetta negativa perderanno la specializzazione.

MALAGUGINI. A prescindere da ogni altra considerazione io sono contrario, perché vorrei che fosse consacrato almeno qui che l'abilitazione deve essere conseguita per esami.

LOZZA. Io comprendo le ragioni che sono alla base di questo emendamento. Però le questioni sono distinte. Noi miriamo a dare la condizione di stabilità agli insegnanti che hanno un certo numero di anni di insegnamento. Un'altra legge mira a dare, previo un colloquio, l'abilitazione a coloro che si trovano in una differente posizione.

Le due cose non sono così interdipendenti, come le hanno viste gli onorevoli Franceschini e Malagugini. Qui si tratta di stabilire la continuità dell'insegnamento, altra questione è quella di vedere chi entrerà in ruolo e in che modo. Per la continuità dell'insegnamento credo che siano sufficienti i tre anni, in modo da venire incontro anche ai più giovani laureati.

Anzi, secondo me, restando nello spirito e nelle considerazioni che hanno fatto presentare questa proposta di legge, invece di parlare di un triennio, si dovrebbe parlare di tre anni, per evitare che se malauguratamente un professore non ha potuto insegnare per un anno, resti escluso dalla stabilizzazione.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Questo sarebbe giusto se non ci fosse l'articolo 6, se cioè la legge fosse dedicata soltanto alla stabilizzazione degli insegnanti. Anche io in un primo tempo ero favorevole a tre anni nel senso indicato dall'onorevole Lozza. Senonché successivamente, considerando l'articolo 6, ho ritenuto necessaria una certa maggiore garanzia.

PITZALIS. Nel merito, io sono d'accordo per la maggiore garanzia che dà l'emendamento Franceschini. Io infatti non ero molto tranquillo nei confronti della stabilità per i non abilitati. Se gli esami di abilitazione saranno effettuati così come era detto nell'ordine del giorno che fu presentato, noi ammetteremo al concorso speciale coloro che per lo meno hanno superato l'esame di abilitazione.

LOZZA. Con la mia proposta di modificare il « triennio » in « tre anni » sono d'accordo tutte le organizzazioni sindacali.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo richiamare l'attenzione della Commissione su un complesso di aspetti di questa legge, che mi mettono in notevole imbarazzo.

Il Governo ha allo studio un progetto di legge, che trova difficoltà ad essere accolto e che prevede soluzioni molto più limitate di quelle che qui vengono proposte

In particolare, per quanto riguarda la estensione a coloro che non sono in questo momento in possesso dell'abilitazione, io debbo esprimere una notevole preoccupazione. L'articolo sulla abilitazione didattica, a cui si richiama la soluzione più temperata proposta dall'onorevole Franceschini, non si adatta proprio a questo caso. Infatti là si consideravano degli insegnanti, specialmente delle scuole non statali, che insegnavano da molti anni e che a un certo punto si riteneva che potessero regolarizzare la loro posizione con un tipo di prova piuttosto che con un altro. Qui invece andiamo contro la tesi di quelli stessi che hanno difeso il principio che l'abilitazione didattica sia strumento per entrare nel ruolo dello Stato e si arriva ad una estensione che va molto oltre.

Non mi risulta, poi, che sia stato chiesto su questa proposta di legge il parere della Commissione finanze e tesoro, nel presupposto che non ci fosse un immediato onere. Ma in realtà esso c'è, e questo fatto, se può passare inosservato innanzi a questo ramo del Parlamento, risulterà certo al Senato.

Io, come rappresentante del Governo, debbo esprimere parere contrario a questo secondo comma, comunque sia formulato. In ogni caso preferirei la soluzione più temperata proposta dall'onorevole Franceschini.

Quanto alle organizzazioni sindacali a cui si è richiamato l'onorevole Lozza, debbo far presente che ce ne sono alcune che sono contrarie a tutta questa proposta di legge. Ci sono anche degli studenti i quali lamentano che questa sistemazione sia fatta a loro spese, perché, una volta sistemati gli anziani, i giovani non troveranno più posti. E in sede di legislazione, dove si deve cercare di contemperare tutti gli interessi, anche questo ha il suo peso.

Concludendo, io propongo la soppressione del secondo comma.

LOZZA. Non posso dire che le parole dell'onorevole Sottosegretario non trovino rispondenza nel nostro pensiero e nella nostra coscienza.

In verità con questa proposta di legge non si tiene conto della situazione di tutta la scuola e anche di quegli insegnanti già di ruolo che non vogliono vedersi ostacolati nelle giuste esigenze della loro carriera.

È evidente che la sistemazione della scuola è una cosa del tutto diversa; ma l'aver parlato tanto di una sistemazione generale senza farla mai, rinunciando anche ai piccoli passi, ha creato una situazione di disagio che dura ormai da dieci anni. Perciò, pure col rammarico di vedere che non si arriva a far molto, io accetto l'emendamento Franceschini.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non accetto neppure quello. Per lo meno intendo precisare che il Governo non si impegna ad appoggiarlo quando la proposta di legge andrà in discussione al Senato.

MALAGUGINI. Io sono lieto di trovare da parte del Governo una eco a quelle preoccupazioni che sotto forma di pregiudiziale avevo espresso nella precedente seduta.

Io sono d'accordo con l'onorevole Lozza che si debba fare qualche passo, se esso non danneggia troppo la scuola, tanto più che l'articolo 6 non dà luogo *ipso jure* all'ingresso nei ruoli ordinari o straordinari dello Stato. Però convengo col rappresentante del Governo che il secondo comma dell'articolo, sia nella sua forma originaria che come emendato secondo la proposta Franceschini, non possa essere approvato. Pur prescindendo dagli ostacoli che la legge potrebbe trovare al Senato — poiché, se fossimo certi della bontà della causa, questa preoccupazione dovrebbe passare in seconda linea — io mi convinco sempre di più che un esame affrettato della proposta di legge, per giungere ad una soluzione entro oggi o domani, non tornerebbe a vantaggio né della proposta stessa né delle buone intenzioni di coloro che l'hanno presentata. Un rinvio a dopo le elezioni amministrative ci permetterà di studiare una soluzione che appaghi una categoria senza però danneggiare troppo la scuola.

ROMANATO, *Relatore*. Era evidente che nell'esame degli articoli di questa proposta di legge emergessero le difficoltà e le perplessità che io avevo già adombrato nella mia relazione. Comunque io sono dell'avviso che si debba continuare la discussione.

Le soluzioni potranno essere discusse, ma il problema dei fuori ruolo e di una loro sistemazione parziale o totale, ristretta, larga o generosa, ci occupa e ci preoccupa da molto tempo.

Ritengo che la soppressione del secondo comma dell'articolo 1, proposta dall'onorevole Sottosegretario, snaturerebbe tutta la portata della legge, e sarei pertanto del parere di accettare l'emendamento Franceschini, il quale si riduce a dare la stabilizzazione a coloro che sono già abilitati e agli abilitandi secondo l'articolo 7 della legge sull'abilitazione didattica.

LOZZA. Da buon oppositore dovrei dire che preferisco che le cose siano lasciate così, perché con l'ordinanza sulle supplenze e sugli incarichi si è creato uno scontento veramente disastroso. Però, poiché la categoria mi interessa troppo e poiché i vecchi laureati e molti abilitati in seguito a quella ordinanza temono di non avere un posto, ritengo opportuno che si vada avanti nell'approvazione di questa proposta di legge, pur riconoscendo che ci troviamo in una situazione difficile che poteva essere ovviata con un po' di buona volontà, se nell'ultimo mese si fosse prorogato il famoso articolo 25 per dare tranquillità alla scuola.

Andiamo quindi avanti con calma, ma risolviamo questa questione.

PRESIDENTE. Poiché una formale proposta di rinvio non mi è pervenuta, pongo in vo-

tazione l'emendamento del Governo soppressivo del secondo comma dell'articolo 1.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Franceschini, che dopo le parole « nell'insegnamento stesso ove » propone di continuare con le parole « si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

(*È approvato*).

Conseguentemente l'onorevole Franceschini propone di sopprimere il terzo comma.

Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma dell'articolo 1.

(*Non è approvato*).

Conseguentemente decadono anche gli emendamenti presentati dagli onorevoli Scalia e De Lauro Matera.

L'articolo 1 nel suo complesso, emendato come sopra, risulta del seguente tenore:

« Gli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale in possesso del titolo di abilitazione relativa all'insegnamento impartito che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1955-1956, un incarico ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 160, o che, comunque, in detto anno abbiano prestato 7 mesi di servizio, conseguono la stabilità nell'insegnamento stesso ove riportino, in detto anno, una qualifica non inferiore a « valente ».

Gli insegnanti non di ruolo dei predetti istituti e scuole che, pur essendo sforniti del titolo di abilitazione relativa all'insegnamento impartito, abbiano ottenuto un incarico per l'anno scolastico 1955-56 o che, comunque, in detto anno abbiano prestato sette mesi di servizio, conseguono parimenti la stabilità nell'insegnamento stesso, ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

Passiamo all'articolo 2:

« Perdono la stabilità nell'incarico gli insegnanti di cui al secondo comma del precedente articolo che, nei concorsi esami di Stato indetti con i decreti ministeriali 22 maggio 1953 e in quelli immediatamente successivi all'entrata in vigore della presente legge, non conseguano il titolo di abilitazione relativa all'insegnamento impartito.

Non perdono la stabilità nell'incarico gli insegnanti in possesso di abilitazione parziale rispetto all'insegnamento impartito. Compatibilmente con le disponibilità di cattedre e, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, con precedenza sugli altri aspiranti, questi ultimi devono essere adibiti ad insegnamenti per i quali sia pienamente valido il titolo di abilitazione da loro posseduto ».

L'onorevole Franceschini ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma sopprimere le parole*: nei concorsi esami di Stato, *sino alle parole*: della presente legge *e sopprimere ancora le parole*. relativa all'insegnamento impartito ».

L'onorevole Marangoni ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il primo comma col seguente*.

« Perdono la stabilità nell'incarico gli insegnanti di cui al secondo comma del precedente articolo, che nei due prossimi concorsi per l'abilitazione immediatamente successivi alla entrata in vigore della presente legge non conseguano il titolo di abilitazione relativa all'insegnamento impartito ».

DE LAURO MATERA ANNA. L'unico emendamento proponibile, dopo avere approvato il secondo comma dell'articolo 1, è quello Franceschini.

MARANGONI. Ritiro il mio emendamento.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. All'emendamento Franceschini bisogna aggiungere le parole: « nelle prove prescritte dall'articolo stesso »; bisogna poi chiarire che perdono la stabilità coloro che non sostengono e non superano queste prove.

FRANCESCHINI FRANCESCO. È esatto, perché gli insegnanti che si trovano nelle condizioni dell'articolo 7 non chiedono di essere scrutinati per la prova didattica, in quanto sono già stabilizzati.

Perciò il mio emendamento potrebbe essere così modificato: « Perdono la stabilità dell'insegnamento gli insegnanti di cui al secondo comma del precedente articolo, che non sostengano o non superino l'ablitazione prevista ».

ROMANATO, *Relatore*. Se non conseguono l'abilitazione restano fuori: nel concetto di « conseguire » è compreso quello di averla chiesta.

SORGI. Vorrei fare una proposta. Lo spirito di questa legge non è soltanto quello di dare la stabilità agli insegnanti, ma anche quello di dare alla scuola un po' di quella tranquillità, che in questi dieci anni non ha avuto. Adesso, per gradi, stiamo persequendo questa ultima finalità.

Quando fu fatta la legge sullo stato giuridico degli insegnanti non di ruolo, io rilevai che ci sarebbero stati tanti che questa abilitazione non avrebbero avuto. Mi si rispose che ci sarebbe stata un'altra legge sull'abilitazione didattica, che avrebbe messo tutto a posto. Invece anche questa legge non sistema nulla, perché si fanno concorsi per l'abilitazione ignorando la legge stessa.

Perciò lo spirito della legge viene un'altra volta frustrato con tutte queste limitazioni. Mentre dobbiamo arrivare ad una sistemazione definitiva non per l'interesse degli insegnanti, ma per quello della scuola.

Io vedo uno schieramento ingiustificato contro gli insegnanti, per i quali si dice che se non hanno l'abilitazione non possono insegnare. Di fatto il cinquanta per cento di questi insegnanti non sono abilitati e la scuola dovrà perciò essere soggetta un'altra volta a vedere ogni anno cambiare gli insegnanti.

Vogliamo arrivare a dare all'insegnante quello stato giuridico che ha l'avventizio nelle altre amministrazioni dello Stato? Secondo me ci deve essere una sola causa di perdita del posto, per coloro che non sono di ruolo: che al loro posto vada un insegnante di ruolo dopo aver vinto un concorso.

ERMINI. Per l'articolo 6, non lasceranno più il posto.

SORGI. Però, secondo me, questo articolo 2 e completamente inutile e ne propongo pertanto la soppressione completa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il caso esposto dall'onorevole Sorgi, di un insegnante cioè che debba andar via perché arriva un altro di ruolo al suo posto, non riguarda questa legge, che vuole dare una stabilità agli insegnanti anche nel caso che sopravvenga un insegnante di ruolo. Non c'è però nessuna base né morale né giuridica, perché si mantengano al loro posto di insegnamento coloro che, non solo non hanno superato un esame regolare di concorso, ma risultano negativi attraverso una prova di capacità. Questo è il significato della abilitazione didattica. Si tratta insomma di un espediente pratico per vedere se questi insegnanti, che non si sentono di superare un esame, sono capaci di insegnare.

PITZALIS. È interesse anche della scuola che gli insegnanti siano selezionati. Se non superassero neppure questa prova, vorrebbe dire che mancano del minimo coefficiente necessario.

Io ritengo però che la formula larga della proposta di legge, la quale stabilisce che perdono la stabilità dell'insegnamento coloro che non conseguano l'abilitazione relativa all'insegnamento impartito, debba essere mantenuta, perché in base all'articolo 7 della legge citata ci possono essere alcuni che rinunciano all'esame di abilitazione.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che oggi siamo in regime transitorio, perché, una volta applicata la Costituzione, il che potrà avvenire tra sei mesi o un anno, sarà assolutamente vietato di esercitare qualunque professione senza l'abilitazione. La laurea è un titolo accademico, ma non abilita a nessun esercizio professionale.

SORGI. L'insegnamento nella scuola non è una libera professione. Del resto c'è un movimento nell'opinione pubblica contrario a questo principio, il quale verrebbe ad affermare che lo Stato non ha fiducia in se stesso. Se ha già dato la laurea, non ha più bisogno di abilitare all'esercizio della professione.

PRESIDENTE. Si tratterebbe allora di modificare la Costituzione.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 2, proposto dall'onorevole Sorgi.

Non è approvato).

Possiamo allora procedere alla votazione dell'emendamento Franceschini al primo comma.

FRANCESCHINI FRANCESCO. L'emendamento potrebbe essere formulato in questi termini: « Perdono la stabilità dell'insegnamento gli insegnanti di cui al secondo comma dell'articolo precedente che non conseguano il titolo di abilitazione previsto ».

LOZZA. Siamo certi che gli esami di abilitazione saranno banditi secondo la legge che è entrata in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, oppure dobbiamo dire espressamente che saranno banditi secondo le norme della legge 15 dicembre 1955, n. 1440?

Se mi si assicura che questa precisazione è completamente pleonastica, io non insisto nella mia osservazione.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Questo riguarda la stabilizzazione Se lo Stato ritarda, gli insegnanti restano stabilizzati.

PITZALIS. Se un insegnante che ha diritto all'abilitazione didattica vuole conseguire l'abilitazione attraverso un normale esame, dà prova di una maggiore serietà. Quindi questo caso deve essere contemplato.

PRESIDENTE. È sufficiente dire « conseguano il titolo di abilitazione ».

PITZALIS. Quando? Nel primo esame o in quelli successivi?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se facciamo riferimento all'articolo 7, l'esame c'è una sola volta.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Effettivamente l'articolo 7 prevede una sola cernita di candidati.

LOZZA. Dobbiamo tener presente che esiste una nuova legge. Le abilitazioni si possono conseguire o per mezzo del colloquio, che non sappiamo come verrà regolato, o per mezzo dell'esame decentrato presso i Provveditorati, cioè usufruendo dell'articolo 7 o non usufruendone. Qui si dovrebbe indicare. « secondo la nuova legge »; ma questo rappresenterebbe una certa sfiducia verso il Ministero, che dovrebbe bandire un concorso secondo la vecchia legge. Tuttavia, anche se non diciamo niente, non possiamo prescindere dal fatto che quando c'è una legge nuova deve essere rispettata. L'unico punto da considerare, secondo me, è questo.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Io propongo questa formula, che sodisfa anche le preoccupazioni dell'onorevole Lozza: « Perdono la stabilità dell'insegnamento gli insegnanti di cui al secondo comma del precedente articolo, che non conseguano il titolo di abilitazione entro i termini della prima applicazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franceschini al primo comma dell'articolo 7 di cui è stata data ora lettura dal proponente.

(*È approvato*).

Sul secondo comma non sono stati presentati emendamenti. Resta solo da sostituire, per analogia, la parola: « incarico », con la parola: « insegnamento ». Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 2 risulta pertanto così approvato:

Perdono la stabilità nell'insegnamento gli insegnanti di cui al secondo comma del precedente articolo, che non conseguano il titolo di abilitazione entro i termini della prima applicazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Non perdono la stabilità nell'insegnamento gli insegnanti in possesso di abilitazione parziale rispetto all'insegnamento impartito. Compatibilmente con le disponibilità di cattedre e, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, con precedenza sugli altri aspiranti, questi ultimi devono essere adibiti ad insegnamenti per i quali sia pienamente valido il titolo di abilitazione da loro posseduto.

Passiamo all'articolo 3:

« Gli insegnanti di cui al precedente articolo 1, nel caso che i posti da essi occupati siano soppressi o vengano assegnati a professori di ruolo, sono destinati, con precedenza rispetto ad altri aspiranti, a posti comunque disponibili per lo stesso insegnamento. Ove non siano disponibili posti per lo stesso insegnamento, e finché perduri tale indisponibilità, i predetti insegnanti sono utilizzati, sempre con precedenza rispetto ad altri aspiranti, in posti di insegnamento per i quali siano parimenti in possesso del titolo di abilitazione. In mancanza, detta utilizzazione sarà disposta, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, per insegnamenti diversi anche in posti con orario non completo e in più di una scuola possibilmente fino al raggiungimento di 18 ore settimanali di servizio.

Qualora non sia possibile la forma di utilizzazione prevista nel comma precedente, e fino a quando ciò si verifichi, gli insegnanti di cui sopra potranno essere utilizzati nei corsi popolari di addestramento tipo *C*, istituiti con decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con modifiche con legge 16 aprile 1953, n. 326, o in posti di insegnamento eventualmente disponibili in altre province, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione o, infine, chiedere l'utilizzazione in servizi diversi nella stessa sede ».

L'onorevole Franceschini ha proposto un emendamento sostitutivo del primo comma del seguente tenore:

« Agli insegnanti di cui all'articolo 1, nel caso che i posti da essi occupati siano trasformati o soppressi, o vengano assegnati a professori di ruolo, si applicano le norme previste dall'articolo 3, comma quarto e quinto, della legge 19 marzo 1955, n. 160. Gli insegnanti eventualmente rimasti privi di posto sono utilizzati, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, per insegnamenti diversi anche in posti con orario non completo e in più di una scuola, possibilmente fino al raggiungimento di 18 ore settimanali di servizio ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. In sostanza, siccome i comma 4 e 5 dell'articolo 3 ci danno le norme dello scorrimento, noi ci rifacciamo a quelle norme, senza dare qui un'altra tortuosa spiegazione di quello che avverrà.

ROMANATO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Sul secondo comma abbiamo un emendamento Franceschini e un emendamento Lozza, che coincidono. Essi dicono: « Dopo le parole: « eventualmente disponibili in altre provincie », sostituire la restante parte del comma con le parole seguenti « o destinati temporaneamente a incarichi nell'amministrazione scolastica secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ».

ROMANATO, *Relatore*. Accetto questo emendamento.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3 emendato come testé letto.

(*È approvato*).

L'articolo 3 risulta pertanto così approvato:

« Agli insegnanti di cui all'articolo 1, nel caso che i posti da essi occupati siano trasformati o soppressi o vengano assegnati a professori di ruolo, si applicano le norme previste dall'articolo 3, commi 4° e 5°, della legge 19 marzo 1955, n. 160. Gli insegnanti eventualmente rimasti privi di posto sono utilizzati su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, per insegnamenti diversi anche in posti con orario non completo e in più di una scuola possibilmente fino al raggiungimento di 18 ore settimanali di servizio.

Qualora non sia possibile la forma di utilizzazione prevista nel comma precedente, e fino a quando ciò si verifichi, gli insegnanti di cui sopra potranno essere utilizzati nei corsi popolari di addestramento tipo *C*, istituiti con decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con modifiche con legge 16 aprile 1953, n. 326, o in posti di insegnamento eventualmente disponibili in altre provincie, o destinati temporaneamente ad incarichi nell'Amministrazione scolastica, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ».

Passiamo all'articolo 4:

« Gli insegnanti di cui al precedente articolo 1 possono chiedere per gli anni scolastici successivi all'entrata in vigore della presente legge il passaggio su posti disponibili o di nuova istituzione prima che si proceda alla assegnazione di personale incaricato ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Propongo la soppressione dell'articolo 4.

LOZZA. Noi siamo d'accordo.

ROMANATO, *Relatore*. Anche io sono favorevole alla soppressione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 5.

« Il trattamento economico degli insegnanti che conseguano la stabilità nell'incarico è quello spettante, giusta le norme vigenti, agli insegnanti del corrispondente ruolo ordinario con la qualifica di straordinari ».

L'onorevole Franceschini ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Il trattamento economico degli insegnanti che conseguono la stabilità nell'insegnamento è quello spettante, giusta le norme vigenti, agli insegnanti non di ruolo ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Con l'articolo 5 della proposta di legge si dà agli insegnanti con incarico di sei, otto o dieci ore il trattamento del personale con pieno incarico. Secondo me è meglio dire che a questi insegnanti si fa il trattamento fissato dalle norme vigenti per gli insegnanti non di ruolo.

TITOMANLIO VITTORIA. Siccome nei corsi di addestramento di tipo *C* i professori hanno un contributo soltanto per cinque mesi, la formulazione dell'articolo cinque deve tener conto di questo presupposto.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Coloro che insegnano per un anno nei corsi di addestramento tipo *C*, evidentemente devono avere un trattamento pertinente alla stabilità, cioè un trattamento in dodicesimi, con l'ufficio di esercitare in un corso *C*.

TITOMANLIO VITTORIA. Ma con la dizione proposta, questo non è chiaro.

PRESIDENTE. È chiaro, perché la condizione per ottenere quel tale stipendio è il requisito della stabilità.

LOZZA. Domando se non sia il caso di citare le norme vigenti a cui ci si riferisce, cioè il decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato del 31 dicembre 1947, n. 1680, e dalla legge 11 giugno 1950, n. 521.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Dicendo « norme vigenti » naturalmente ci riferiamo a tutte queste norme.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio presente che andiamo incontro ad un aumento di oneri per lo Stato.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Se ne terrà conto nei bilanci successivi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma la Commissione non si illuda che la legge possa arrivare in porto in questi termini. La Commissione del tesoro del Senato farà certo quelle osservazioni su cui qui si è sorvolato.

LOZZA. Secondo me questo articolo potrebbe essere soppresso, perché le leggi relative al pagamento del personale non di ruolo non possono essere violate.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Del resto è il trattamento degli altri avventizi dello Stato, non è un trattamento speciale, che invochiamo per gli insegnanti. Quando un avventizio cessa di avere il suo posto, va ad occuparne un altro e mantiene il proprio stipendio.

LOZZA. Io non insisto perché siano citate le norme vigenti, però ho tenuto a indicare quali sono.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Franceschini, sostitutivo dell'articolo 5:

« Il trattamento economico degli insegnanti che conseguano la stabilità nell'insegnamento è quello spettante, giusta le norme vigenti, agli insegnanti non di ruolo ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« Gli insegnanti che conseguano la stabilità nell'incarico saranno assunti nei rispettivi ruoli ordinari degli insegnanti medi nella misura del 50 per cento dei posti che risultano disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico, sia che si tratti di posti in organico sia che si tratti di posti aventi i requisiti necessari per essere compresi nell'organico.

Detta assunzione ha luogo mediante concorso nazionale a cattedre, riservato, distinto per classi di insegnamento, per il quale gli insegnanti di cui al comma precedente si avvarranno, in luogo dell'esame, per l'inserimento nelle graduatorie di merito, del titolo di abilitazione posseduto o del miglior voto conseguito in successivi concorsi-esami di Stato ».

L'onorevole Franceschini ha presentato un emendamento col quale propone di sopprimere al primo comma le parole: « nella misura », e di sostituirle con le altre: « mediante concorsi riservati per una aliquota »; nonché di aggiungere dopo la parola: « organico », le altre: « salvo la riserva prevista dalle leggi vigenti di un quinto dei posti per gli ex combattenti e categorie assimilate ».

Di modo che non si farebbe un concorso riservato, ma si stabilirebbe una riserva in ciascun concorso.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Per essere sicuri di comprenderli tutti, propongo una ulteriore modificazione. Al principio dell'articolo è meglio dire: « Gli insegnanti abilitati e gli insegnanti che conseguono la stabilità nell'incarico, saranno assunti... ».

LOZZA. Io avevo preparato un diverso emendamento, che suona così.

« Nei concorsi a cattedre che verranno indetti successivamente all'approvazione della presente legge, la metà dei posti sarà riservata agli insegnanti che abbiano la stabilità nell'incarico. Essi potranno avvalersi dei concorsi medesimi, se già idonei o abilitati ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Abbiamo discusso molto l'emendamento anche con i sindacati, ma ci è parso che nella dizione originale, sia pure meno felice, vi fosse una certa forza cogente nei confronti del Ministero di fare questi concorsi.

Però, dicendo « il 50 per cento dei posti che risultino disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico », creiamo la possibilità che si reperiscano ogni anno posti a tutto e solo vantaggio della categoria beneficiaria di questa legge, impoverendo i concorsi ordinari.

Perciò l'emendamento potrebbe essere completato, sopprimendo le parole « all'inizio di ciascun anno scolastico ».

Il testo quindi potrebbe essere il seguente:

« Gli insegnanti abilitati e gli insegnanti che conseguano la stabilità nell'incarico saranno assunti nei rispettivi ruoli degli insegnanti medi mediante riserva per una aliquota del 50 per cento dei posti che risultino disponibili, sia che si tratti di posti in organico, sia che si tratti di posti aventi i requi-

siti necessari per essere compresi nell'organico, salvo la riserva prevista dalle leggi vigenti ».

DE LAURO MATERA ANNA. Mi sembra però che sarebbe una norma un po' pericolosa, perché non porrebbe alcun limite. Tutti gli insegnanti che si abilitano negli anni avvenire avrebbero questo diritto; invece questa legge viene fatta come provvedimento eccezionale.

FRANCESCHINI FRANCESCO. È esatto. Si potrebbe dire che godono di questo beneficio gli insegnanti abilitati entro il giorno « tot » e coloro che conseguono la stabilità nell'incarico.

ROMANATO, *Relatore*. Come dicevo nella mia relazione, l'articolo sei va diviso in due parti. Il primo comma parla dell'immissione nei ruoli ordinari, usufruendo dei posti disponibili, siano essi in organico, o abbiano i requisiti per essere compresi nell'organico. Nel secondo comma si parla dei concorsi a cattedre.

L'emendamento dell'onorevole Lozza fa riferimento alle modalità di un concorso a cattedre. Ma per me la conquista fondamentale di questa legge, se sarà approvata anche dal Senato, è proprio nel primo comma, cioè nel reperimento per la stabilizzazione di tutti i posti attualmente disponibili. L'emendamento Lozza, che è presso a poco l'emendamento proposto dal sindacato, perde di vista questo punto fondamentale.

Ecco perché, prima di parlare delle modalità del concorso, farei questa affermazione di reperimento delle cattedre. È il primo provvedimento veramente eccezionale che affrontiamo nella legislazione della scuola media, per arrivare alla copertura di tutti i posti attualmente esistenti, ma non in organico.

Salviamo quindi lo spirito del primo comma dell'articolo 6, cioè stabilizziamo le cattedre che attualmente sono fuori organico e che hanno i requisiti per essere comprese nell'organico. Vorrei perciò che rimanesse questa formula: « sia che si tratti di posti in organico, sia che si tratti di posti aventi i requisiti necessari per essere compresi nell'organico ».

PITZALIS. Il primo comma dell'articolo 6 nella sua formulazione mi sembra non solo improprio, ma generico, perché si viene a stabilire che saranno indetti successivi concorsi, eppertanto si può verificare che un insegnante che è stato bocciato il primo anno si ripresenti il secondo anno al concorso.

Perché dobbiamo conservare a questo insegnante il beneficio nell'anno successivo, se nell'anno precedente è stato bocciato? Sarebbe una enormità. Invece la formulazione dell'articolo 6, secondo l'emendamento proposto dal sindacato, dice che il concorso viene fatto una volta sola.

FRANCESCHINI FRANCESCO. La difficoltà esposta dall'onorevole Pitzalis sussiste anche con l'emendamento del sindacato, che dice: « nei concorsi successivi alla presente legge ».

PITZALIS. Ma l'interpretazione è questa: che si tratta della prima sessione del concorso i cattedre che si bandisce dopo la pubblicazione della legge.

LOZZA. Quando noi diciamo « successivi bandi » intendiamo i successivi decreti che bandiscono tutti i concorsi. La legge vuol dire questo: che ogni volta che vengono banditi concorsi, la metà dei posti viene riservata agli stabilizzati.

PITZALIS. Però chi è stato bocciato non dovrebbe più avere diritto alla riserva.

DE LAURO MATERA ANNA. Mi pare che un punto debba essere chiarito. Io non ho capito — perché la questione è un pò ingarbugliata — se questa aliquota del 50 per cento riservata agli stabilizzati viene conferita in un certo senso per titoli.

PRESIDENTE. Questo è ancora da vedere. Noi ora stiamo discutendo, secondo quanto aveva proposto l'onorevole Romanato, sulla proposizione centrale. Le modalità si potranno stabilire in seguito. L'aliquota potrà essere assegnata per titoli, per esami o in altro modo. Ma non è questo il punto sul quale ora dobbiamo decidere. Ora si tratta di stabilire se le ultime due righe del primo comma debbano rimanere oppure no. Una delle questioni è quella delle qualifiche per entrare in organico.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo richiamare l'attenzione della Commissione su questo punto che è veramente cruciale.

In sostanza, cosa stiamo facendo? Stiamo dando una stabilizzazione ai non di ruolo abilitati o abilitabili, concedendo loro ciò che chiedevano. Ma con questo articolo mi pare che andiamo molto oltre, perché acceleriamo per essi anche il conseguimento di un posto di ruolo vero e proprio; e lo facciamo, a mio giudizio, in modo da scavalcare insegnanti i quali hanno titoli maggiori, a cominciare dagli idonei che, in base alla legge che spero la Commissione vorrà approvare definitivamente domani, dovranno passare attraverso la sistemazione in cattedre di ruolo *B*, quando

hanno titoli legali di idoneità per il ruolo *A*. A questi non viene riservata nessuna delle possibilità previste per gli insegnanti oggetto della proposta di legge, per i quali viene accantonata la metà dei posti senza nessun altro controllo e senza nessun'altra prova, compiendo una grande ingiustizia rispetto ad altri.

Io propongo che venga riservata agli insegnanti stabilizzati una quota, ma che la porta d'ingresso sia la stessa per tutti, cioè il concorso normale.

Pertanto il testo dovrebbe essere il seguente: « La metà dei posti nei concorsi a cattedre che saranno banditi sucessivamente alla entrata in vigore della presente legge è riservata, dedotte le aliquote delle riserve di legge, agli insegnanti non di ruolo mantenuti in servizio ai sensi dei precedenti articoli ».

In questo modo nei concorsi normali è riservata ad essi la metà dei posti. In questa maniera c'è una situazione di favore, ma non si scavalcano in maniera grossolana altri che possono avere titoli maggiori.

Bisognerebbe anche aggiungere che a questa quota hanno diritto di partecipare anche gli idonei sistemati con la legge che dovrebbe essere approvata domani. Altrimenti creiamo veramente uno squilibrio, perché per gli idonei abbiamo fatto molto di meno di quanto facciamo per questi. Il problema mi si pone in questo momento: si tratterebbe di trovare la formula più opportuna.

ROMANATO. Io avevo preparato un emendamento appunto nel senso proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Credo che quella prospettata dal Sottosegretario sia un'ottima soluzione. Si tratta di concordare il testo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'allargamento degli organici, dal momento che l'onorevole Romanato ha sollevato questo problema che ha una certa portata pratica, vorrei osservare che questa legge opera l'allargamento degli organici nel senso che tutte le cattedre oggi occupate vengono messe in conto per la stabilizzazione. Quindi operiamo già un allargamento. In molti settori vi sono cattedre con supplenti i quali saranno sostituiti da insegnanti di ruolo. Comunque, non credo che si possa prendere ora una decisione in proposito.

Non possiamo assegnare dei posti che non sono in organico, distribuirli così in blocchi e in una forma indiscriminata. occorre prima individuarli.

ROMANATO, *Relatore*. Nella formula che io proponevo si diceva che devono essere messi in organico tutti i posti che hanno i requisiti di legge per essere in organico e che non vi sono. Questo mi pare possibile.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Forse si potrebbe cercare di superare questa preoccupazione insieme a quella affaciata dall'onorevole Sottosegretario in uno stesso articolo. Resta inteso che la preoccupazione avanzata dall'onorevole Pitzalis è superata, che cioè non si tratterà di un solo concorso, ma di 2, 3, 4 concorsi.

PITZALIS. La questione non è questa. È naturale che si possa ripetere il concorso, ma io intendevo che il beneficio fosse concesso una volta tanto.

PRESIDENTE. Faccio considerare che l'aliquota del 50 per cento, dedotte le altre riserve di legge, viene a ridursi circa al 25 per cento.

DE LAURO MATERA ANNA. Questa riserva ci sarà sempre ?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Resta per gli stabilizzati di oggi e per gli idonei che saranno sistemati con quella legge.

DE LAURO MATERA ANNA. Sarebbe bene precisarlo.

FRANCESCHINI FRANCESCO. A questo punto vorrei proporre di sospendere la seduta per poter concordare un testo che tenga conto di tutte queste preoccupazioni, proseguendo domani nell'esame dell'articolo.

PRESIDENTE. Sono d'accordo.

Se non vi sono obiezioni, sospendiamo la discussione con l'intesa che si concorderà un testo dell'articolo 6 sulla base di quello presentato dal Sottosegretario, tenendo conto anche degli idonei, affinché non siano pregiudicati i loro interessi.

La seduta termina alle 19,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI